

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 280

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri**

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Trasmesso alla Presidenza il 25 settembre 2003

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2003

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Modifiche all'art.2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303)

1. All'art.2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, dopo le parole: “ di comunicazione istituzionale” sono inserite le seguenti : “, di informazione nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-ter, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.”

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Il servizio prestato presso la Presidenza in posizione di comando o fuori ruolo è equiparato a tutti gli effetti giuridici e di carriera al servizio prestato presso gli istituti e le amministrazioni di appartenenza; le posizioni di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, in ogni caso, non possono determinare pregiudizio al dipendente.

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione degli oneri relativi al trattamento economico del medesimo.

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture.”

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

“Art. 9-bis

(Personale dirigenziale della Presidenza)

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.

3. Ad esclusione del personale incaricato delle funzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la copertura di posti di funzione di prima e di seconda fascia la Presidenza può avvalersi di personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo, o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale dei posti di funzione conferibili ai dirigenti di prestito.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque facoltà della Presidenza procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il D.P.C.M. 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. In prima applicazione, è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inquadrati, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale che entro il 31 dicembre 2002 è stato incaricato, ai sensi degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso la Presidenza, purchè in possesso di diploma di laurea e ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che alla data del 31 dicembre 2002 prestavano servizio in strutture comunque collocate presso la Presidenza, e per il restante trenta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso la Presidenza e agli idonei a concorsi pubblici banditi dalla Presidenza ai sensi dell'art.39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

9. E' rimessa alla contrattazione collettiva di comparto del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni, e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti".

Art. 4
(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

“Art. 9-ter
(Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile)

1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio Sismico Nazionale di cui alla tabella E del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale reclutato ai sensi dell'art.2 del decreto-legge 10 settembre 2003, n.253.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio Sismico Nazionale di cui alla tabella E del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o di fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.

3-ter. I dirigenti vincitori di concorsi banditi per i posti della soppressa Tabella C allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture ovvero presso gli Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.”

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni di bilancio.

6-ter. Alla data di entrata in vigore del presente comma sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitate dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, strumentali e umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è fissato in complessive 200 unità.

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n.522.”.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art.33 della legge 23 agosto 1988, n.400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art.18 della citata legge n. 400 del 1988 .

11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio.

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, su base volontaria, può essere distaccato presso la società.”

Art. 6

(Modifiche all' articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogate le parole: "sino a raggiungere, entro tre anni, una percentuale non superiore al 20 per cento per le strutture medesime."

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 2 del D.P.C.M. 11 luglio 2003 è soppresso il secondo periodo.

4-ter. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al D.P.C.M. 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza."

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite di trenta unità".